



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni regionali e comunali Corso on-line per i presidenti degli Uffici di sezione I CASI PARTICOLARI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

Direzione centrale autonomie locali – Servizio elettorale

In questo modulo vengono illustrati i casi particolari che possono presentarsi nel corso della votazione e le soluzioni da adottare per gestire correttamente queste circostanze.



Voto assistito

- Cecità, amputati delle mani, paralisi
- Impedimenti attestati da certificato medico
- Persone affette da impedimenti di analoga gravità che impediscono l'esercizio autonomo del voto (ingessatura delle mani)

NON SONO AMMESSI AL VOTO ASSISTITO ELETTORI AFFETTI DA PATOLOGIE CHE RIGUARDANO LA SFERA PSICHICA (ALZHEIMER)

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Normalmente, nel nostro ordinamento, il voto deve essere espresso personalmente dall'elettore (principio costituzionale della personalità del voto). L'unica deroga a tale principio è quella prevista per alcune categorie di elettori che, non potendo votare autonomamente, vengono assistiti da un familiare o da un altro elettore dagli stessi liberamente scelto, che materialmente traccia il segno di voto. Gli elettori ammessi al voto assistito sono i non vedenti, gli amputati di entrambe le mani e gli affetti da paralisi, le persone affette da patologie attestata da certificato medico (il medico viene designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale) e le persone affette da altri impedimenti di analoga gravità che il presidente dell'Ufficio può facilmente constatare (ad esempio, una persona con entrambe le mani ingessate). Non sono ammissibili al voto assistito patologie che riguardano la sfera psichica (ad esempio, Alzheimer o altri gravi ritardi psichici).



Voto assistito

L'elettore è ammesso al voto assistito sulla base di:

- **sigla ADV** sulla tessera elettorale
- **certificato medico** che attesta che l'elettore è affetto da un'infermità fisica diagnosticata che gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore
- **libretto** dell'INPS o del Ministero dell'interno che attesta la condizione di "cieco civile"
- **accertamento** da parte del presidente

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Per essere ammesso al voto assistito, l'elettore deve esibire: la tessera elettorale munita della sigla ADV, che certifica in via permanente che l'elettore può avvalersi di questa modalità di voto; oppure, un certificato medico che attesta che l'elettore è affetto da un'infermità fisica diagnosticata che gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore; oppure, il libretto dell'INPS o del Ministero dell'interno che attesta la condizione di "cieco civile". In assenza delle suddette certificazioni, se la menomazione è evidente (ad esempio, ingessatura di entrambe le mani) l'elettore può essere ammesso sulla base di accertamento da parte del presidente dell'Ufficio.



Voto assistito

- il presidente **registra nel paragrafo 6.** del verbale questa modalità di voto
- il **certificato** eventualmente esibito è **allegato al verbale**
- sulla **tessera elettorale** dell'accompagnatore è inserita una dicitura che attesta che l'elettore ha assistito un altro elettore

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Il presidente registra nel paragrafo 6. del verbale questa particolare modalità di voto, scrivendo il nome e cognome dell'elettore, dell'accompagnatore e il motivo dell'assistenza o il numero della tessera elettorale (se è munita della sigla ADV). Se il presidente ha ammesso l'elettore in base ad un accertamento personale, nel verbale deve essere indicato il motivo che giustifica l'ammissione al voto assistito. Se viene esibito un certificato medico, occorre annotare anche il nome del medico e il certificato è allegato al verbale. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, nello spazio che certifica il voto, senza apporre il bollo, va inserita una dicitura che attesta che l'elettore ha assistito un altro elettore. Questo per evitare che la funzione di accompagnatore venga svolta per più di un elettore, ipotesi vietata dalla legge.



Scheda deteriorata

- Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o dichiara di aver sbagliato a votare o, per negligenza, la strappa, il presidente la sostituisce consegnando una nuova scheda appositamente autenticata



- Sulla scheda ritirata il presidente scrive “**scheda deteriorata**”, la firma e la inserisce nella Busta 5/bis

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Può accadere che la scheda consegnata risulti essere deteriorata o che l'elettore stesso, per errore, strappi la scheda oppure dichiararsi di aver sbagliato ad esprimere il voto. In questi casi il presidente può sostituire la scheda consegnando all'elettore una nuova scheda appositamente autenticata (prelevandola dalla busta che contiene le schede non autenticate). Sulla scheda ritirata il presidente scrive “scheda deteriorata”, la firma insieme ad un altro scrutatore e la inserisce nella Busta 5/bis. I nomi degli elettori che hanno restituito la scheda deteriorata vengono riportati nel paragrafo 8. del verbale.



Elettori allontanati dalla cabina

- Se un elettore ritarda volutamente l'espressione del voto, si trattiene più del dovuto in cabina e/o si rifiuta di restituire la scheda, il presidente annulla la scheda scrivendo "**scheda annullata**", la firma e la inserisce nella Busta 5/bis
- L'elettore può essere **riammesso al voto** e in questo caso il presidente consegna una nuova scheda appositamente autenticata



Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

La legge disciplina il caso in cui un elettore ritarda volutamente l'espressione del voto, si trattiene più del dovuto in cabina e/o si rifiuta di restituire la scheda. Se si verifica questo caso, il presidente si fa riconsegnare la scheda, la annulla scrivendo "scheda annullata", la firma insieme ad uno scrutatore e la inserisce nella Busta 5/bis. Il presidente, se reputa che il comportamento dell'elettore non sia intenzionale, può riammetterlo a votare, dopo aver ammesso al voto gli altri elettori presenti. Se l'elettore è riammesso al voto, gli viene consegnata una nuova scheda appositamente autenticata (prelevata dalla busta che contiene le schede non autenticate). I nomi degli elettori allontanati dalla cabina vengono riportati nel paragrafo 9. del verbale, con l'indicazione di quanti elettori sono stati riammessi a votare e di quanti invece no.



Elettori che non votano nella cabina

- Se un elettore dopo aver ricevuto la scheda si rifiuta di entrare in cabina il presidente annulla la scheda scrivendo “**scheda annullata**”, la firma e la inserisce nella busta 5/bis
- L'elettore **non è riammesso al voto**



Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Nel caso in cui un elettore, dopo aver ricevuto la scheda, si rifiuta di entrare in cabina per votare, il presidente deve annullare la scheda scrivendo “scheda annullata”, firmarla insieme ad uno scrutatore e inserirla nella busta 5/bis. Il presidente deve annotare l'accaduto anche nelle liste di sezione, a fianco del nominativo dell'elettore.

I nomi degli elettori che non hanno votato nella cabina vengono riportati nel paragrafo 10. del verbale. Questi elettori non possono essere riammessi a votare.



Elettori che restituiscono la scheda non autenticata

- Se un elettore riconsegna una scheda non autenticata, il presidente annulla la scheda scrivendo “**scheda annullata**”, la firma e la inserisce nella busta 5/bis
- L'elettore **non è riammesso al voto**



Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Nel caso in cui un elettore, dopo aver ricevuto la scheda, ne riconsegna una non autenticata, il presidente deve annullare la scheda scrivendo “scheda annullata”, firmarla insieme ad uno scrutatore ed inserirla nella busta 5/bis. Il presidente deve annotare l'accaduto anche nelle liste di sezione, a fianco del nominativo dell'elettore.

I nomi degli elettori che hanno restituito la scheda non autenticata vengono riportati nel paragrafo 11. del verbale. Questi elettori non possono essere riammessi a votare.



Elettori che non restituiscono la scheda o la matita

L'elettore che non restituisce la scheda o la matita è **segnalato** alla forza pubblica e **non è riammesso al voto**



Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Nel caso in cui un elettore non restituisce la scheda o la matita, il presidente annota l'accaduto nelle liste di sezione, a fianco del nominativo dell'elettore, e lo segnala alla forza pubblica ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. I nomi degli elettori che non hanno restituito la scheda o la matita vengono riportati nel paragrafo 12. del verbale. Questi elettori non possono essere riammessi a votare.